

**INFORMAZIONI SUL CONFIDI**

**COOPERFIDI S.C.**

Sede legale : Via Vannetti 1, 38122 TRENTO  
 Telefono : +390461260417 Fax: +390461267663  
 E mail: [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it)  
 Sito internet: [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it)  
 PEC: [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it)  
 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584  
 Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225  
 Numero di iscrizione all’Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802  
 Iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

La **fideiussione specifica** è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale (cliente di Cooperfidi), il pagamento di un debito di quest’ultimo derivante da una specifica operazione.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde, in caso di inadempimento del debitore garantito, con tutto il suo patrimonio.

Tra i principali rischi si segnala:

- il rischio per il fideiussore di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo;
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover rimborsare a Cooperfidi le somme che questa deve restituire perché il pagamento garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover restituire a Cooperfidi le somme da quest’ultima erogate al debitore principale, nel caso in cui l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

<b>SPESE</b>	
Imposta di bollo sul contratto	Come da normativa vigente
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio cartaceo	€ 0,00
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio online	€ 0,00
Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento)	€ 10,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto:

Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato (es. mutuo), il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

Nel caso in cui sia ammesso il recesso del fideiussore, i tempi di chiusura sono immediati, ferme restando le obbligazioni esistenti a quel momento.

### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, il Socio/Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il Socio/Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it) o a [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it). Cooperfidi evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it) le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

## LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Garante/fideiussore	È la persona che rilascia la fideiussione e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo a Cooperfidi
Debitore principale	È la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore di Cooperfidi

Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Cooperfidi) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Fideiussore professionista	È la persona che riveste la qualifica di professionista (soggetto che presta fideiussione per scopi inerenti alla sua attività professionale) e che garantisce l'obbligazione di altro professionista (soggetto che ha assunto l'obbligazione principale per scopi inerenti alla propria attività professionale)

<p><b>ATTESTAZIONE DEL CLIENTE</b></p> <p>Il sottoscritto _____</p> <p>dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo.</p> <p>Data _____ Firma _____</p>	
--	--